

Il Sindaco cede la parola alla dott.ssa Maria Teresa Roggero che illustra gli aspetti tecnici di questa deliberazione:

“Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, disciplinando il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

L'articolo 3 comma 1 del Decreto Legge 174/2012 definisce il sistema di controllo interno modificando l'art. 147 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è quindi reso necessario modificare il regolamento di contabilità in modo da recepire le nuove disposizioni.

E' stato inserito l'art. 59 bis che definisce il controllo sugli equilibri finanziari, come deve essere effettuato e da chi.

Inoltre è stato modificato l'art. 60: vengono definite le funzioni, il processo operativo, le caratteristiche, i principi e la struttura organizzativa del controllo di gestione.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quindi che:

• l'art. 147 commi 1 e 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 3 comma 1 del Decreto Legge 174/2012 convertito nella legge n.213/2012, prevede:

“gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, disciplinando il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione”;

• l'art. 147 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 3 comma 1 del Decreto Legge 174/2012 definisce il sistema di controllo interno come diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei Responsabili dei Settori;

• l'art. 147 – quinquies – (controllo sugli equilibri di bilancio) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come inserito dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012 a sua volta recita:

1. il controllo sugli equilibri finanziari e' svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. il controllo sugli equilibri finanziari e' disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed e' svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art.81 della costituzione.

3. il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni”

La presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare;

Ritenuto necessario modificare il Regolamento Comunale di contabilità come segue:

CAPO XII – CONTROLLO FINANZIARIO/CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 59–bis – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è effettuato nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, con particolare riferimento all'andamento:

- a. della gestione di competenza;
- b. della gestione dei residui;
- c. della gestione di cassa;
- d. del patto di stabilità interno
- e. dell'indebitamento dell'ente;
- f. economico-finanziario degli organismi gestionali esterni che possono determinare effetti per il bilancio finanziario dell'ente.

3. Il responsabile del servizio finanziario monitora costantemente tutti gli andamenti di tutti gli equilibri finanziari di cui al comma 2. Egli può chiedere qualsiasi informazione e/o dato utile alla verifica dei medesimi andamenti ai responsabili di servizi, i quali devono collaborare rispondendo a quanto richiesto entro i termini indicati.

4. Qualora i responsabili di servizi vengano a conoscenza di fatti che possano alterare gli equilibri finanziari devono segnalare le situazioni che hanno determinato lo squilibrio ai soggetti di cui al comma 1, entro 7 giorni dall'accadimento.

5. Qualora il responsabile dei servizi finanziari venga a conoscenza di fatti che possano alterare gli equilibri finanziari segnala tempestivamente alla Consiglio Comunale ed all'organo di revisione le situazioni che hanno pregiudicato gli equilibri finanziari e propone le possibili soluzioni, ai sensi dell'art.153, comma 6 del D.Lgs.267/00.

6. Il responsabile del servizio finanziario relaziona al Consiglio Comunale sulla verifica dell'andamento degli equilibri finanziari in occasione della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio di ogni esercizio finanziario.

ART. 60 – CONTROLLO DI GESTIONE

<i>STESURA ATTUALE</i>	<i>STESURA MODIFICATA</i>
<p>Art. 60 Controllo di gestione</p> <p>1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, è istituito il "Servizio di controllo interno" per realizzare il controllo di gestione finalizzato a:</p>	<p>Art. 60 Funzioni del controllo di gestione</p> <p>1. Il controllo di gestione si propone quale strumento di guida a disposizione dei diversi livelli decisionali dell'Ente, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.</p>

<p>a) Verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio di previsione (efficacia);</p> <p>b) verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (qualità e quantità dei servizi offerti), la corretta ed economica gestione delle risorse (efficienza);</p> <p>c) evidenziare gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrate, con riferimento alle cause del mancato raggiungimento dei risultati (verifica della funzionalità organizzativa).</p> <p>2. La struttura, le procedure e le modalità per l'organizzazione del controllo di gestione verrà individuata con specifico atto amministrativo in attuazione della legge 04.03.2009, n. 15, del D.Lgs. 27.10.2009, n.150 e delle altre disposizioni vigenti in materia.</p>	<p>Articolo 60-bis Processo operativo del controllo di gestione</p> <p>1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi: PREVISIONE: comprende le attività di definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi dell'Ente; CONSUNTIVAZIONE: concerne la rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti; PRESENTAZIONE DEI DATI: consiste nel presentare i dati relativi ai risultati conseguiti confrontati con gli obiettivi programmati; VALUTAZIONE: consiste nella valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati dall'Ente.</p> <p>Articolo 60-ter Caratteristiche del controllo di gestione</p> <p>1. Il controllo di gestione dovrà avere le seguenti caratteristiche: GLOBALITÀ: deve comprendere l'intera attività organizzativa dell'Ente; PERIODICITÀ: l'attività di controllo, intesa come processo continuativo di rilevazione dei dati, deve consentire almeno con periodicità semestrale l'analisi dei dati raccolti; TEMPESTIVITÀ: le informazioni rilevate sull'andamento gestionale del Settore, in quanto rivolte alla valutazione ed alla individuazione delle scelte gestionali dell'ente e pertanto finalizzate a correggere eventuali disfunzioni e/o inefficienze, devono pervenire al nucleo di valutazione o altro organismo simile che sarà istituito all'interno dell'Ente, con la massima tempestività.</p> <p>Articolo 60 quater Principi del controllo di gestione</p> <p>1. I principi del controllo di gestione consistono: CONTROLLO DEI COSTI: il controllo dei costi consiste nella rilevazione e nella valutazione sistematica dei costi sostenuti dall'Ente in tutte le sue articolazioni, secondo i principi della contabilità finanziaria ed economica, allo scopo di determinare la competenza, la responsabilità e la destinazione; EFFICIENZA GESTIONALE: l'analisi dei costi rilevati è finalizzata alla valutazione del grado di convenienza e di economicità dei sistemi gestionali del Settore. L'efficienza gestionale, pertanto, viene valutata raffrontando i costi sostenuti ai risultati conseguiti; EFFICACIA GESTIONALE: la verifica dell'efficacia gestionale viene valutata in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti; RESPONSABILITÀ: (Intesa come Responsabilità</p>
--	---

	<p>attiva). Ogni Responsabile di Settore deve avere la possibilità di controllo dell'andamento dei costi, in modo da poter incidere in maniera significativa sulla loro determinazione.</p> <p>Articolo 60 quinquies Struttura organizzativa del controllo di gestione</p> <p>1. La struttura deputata al controllo di gestione verrà individuata con specifico atto amministrativo in attuazione della legge 04.03.2009, n. 15, del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 e delle altre disposizioni vigenti in materia.</p> <p>Articolo 60 sextus Centri di costo</p> <p>1. Ai fini organizzativi del controllo di gestione, non istituendo questo Comune i centri di costo, il controllo medesimo è affidato ai Responsabili dei singoli Settori, come identificati nella dotazione organica del personale dipendente.</p>
--	---

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

- lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché il parere favorevole di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, rilasciato dal Revisore dei conti, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012.

Con votazione resa in forma palese e con il seguente risultato: astenuti n. zero Consiglieri, voti contrari n. zero, voti favorevoli n. 15, su n.15 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- Di modificare il Regolamento Comunale di contabilità come segue:

CAPO XII – CONTROLLO FINANZIARIO/CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 59–bis – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è effettuato nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, con particolare riferimento all'andamento:

- a. della gestione di competenza;
- b. della gestione dei residui;
- c. della gestione di cassa;
- d. del patto di stabilità interno
- e. dell'indebitamento dell'ente;

f. economico-finanziario degli organismi gestionali esterni che possono determinare effetti per il bilancio finanziario dell'ente.

3. Il responsabile del servizio finanziario monitora costantemente tutti gli andamenti di tutti gli equilibri finanziari di cui al comma 2. Egli può chiedere qualsiasi informazione e/o dato utile alla verifica dei medesimi andamenti ai responsabili di servizi, i quali devono collaborare rispondendo a quanto richiesto entro i termini indicati.

4. Qualora i responsabili di servizi vengano a conoscenza di fatti che possano alterare gli equilibri finanziari devono segnalare le situazioni che hanno determinato lo squilibrio ai soggetti di cui al comma 1, entro 7 giorni dall'accadimento.

5. Qualora il responsabile dei servizi finanziari venga a conoscenza di fatti che possano alterare gli equilibri finanziari segnala tempestivamente alla Consiglio Comunale ed all'organo di revisione le situazioni che hanno pregiudicato gli equilibri finanziari e propone le possibili soluzioni, ai sensi dell'art.153, comma 6 del D.Lgs.267/00.

6. Il responsabile del servizio finanziario relaziona al Consiglio Comunale sulla verifica dell'andamento degli equilibri finanziari in occasione della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio di ogni esercizio finanziario.

ART. 60 – CONTROLLO DI GESTIONE

<i>STESURA ATTUALE</i>	<i>STESURA MODIFICATA</i>
<p>Art. 60 Controllo di gestione</p> <p>1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, è istituito il "Servizio di controllo interno" per realizzare il controllo di gestione finalizzato a:</p> <p>a) Verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio di previsione (efficacia);</p> <p>b) verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (qualità e quantità dei servizi offerti), la corretta ed economica gestione delle risorse (efficienza);</p> <p>c) evidenziare gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrate, con riferimento alle cause del mancato raggiungimento dei risultati (verifica della funzionalità organizzativa).</p> <p>2. La struttura, le procedure e le modalità per l'organizzazione del controllo di gestione verrà individuata con specifico atto amministrativo in attuazione della legge 04.03.2009, n. 15, del D.Lgs. 27.10.2009, n.150 e delle altre disposizioni vigenti in materia.</p>	<p>Art. 60 Funzioni del controllo di gestione</p> <p>1. Il controllo di gestione si propone quale strumento di guida a disposizione dei diversi livelli decisionali dell'Ente, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.</p> <p>Articolo 60-bis Processo operativo del controllo di gestione</p> <p>1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi: PREVISIONE: comprende le attività di definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi dell'Ente; CONSUNTIVAZIONE: concerne la rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti; PRESENTAZIONE DEI DATI: consiste nel presentare i dati relativi ai risultati conseguiti confrontati con gli obiettivi programmati; VALUTAZIONE: consiste nella valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati dall'Ente.</p> <p>Articolo 60-ter Caratteristiche del controllo di gestione</p> <p>1. Il controllo di gestione dovrà avere le seguenti caratteristiche: GLOBALITÀ: deve comprendere l'intera attività organizzativa dell'Ente;</p>

	<p>PERIODICITÀ: l'attività di controllo, intesa come processo continuativo di rilevazione dei dati, deve consentire almeno con periodicità semestrale l'analisi dei dati raccolti;</p> <p>TEMPESTIVITÀ: le informazioni rilevate sull'andamento gestionale del Settore, in quanto rivolte alla valutazione ed alla individuazione delle scelte gestionali dell'ente e pertanto finalizzate a correggere eventuali disfunzioni e/o inefficienze, devono pervenire al nucleo di valutazione o altro organismo similare che sarà istituito all'interno dell'Ente, con la massima tempestività.</p> <p>Articolo 60 quater Principi del controllo di gestione</p> <p>1. I principi del controllo di gestione consistono:</p> <p>CONTROLLO DEI COSTI: il controllo dei costi consiste nella rilevazione e nella valutazione sistematica dei costi sostenuti dall'Ente in tutte le sue articolazioni, secondo i principi della contabilità finanziaria ed economica, allo scopo di determinare la competenza, la responsabilità e la destinazione;</p> <p>EFFICIENZA GESTIONALE: l'analisi dei costi rilevati è finalizzata alla valutazione del grado di convenienza e di economicità dei sistemi gestionali del Settore. L'efficienza gestionale, pertanto, viene valutata raffrontando i costi sostenuti ai risultati conseguiti;</p> <p>EFFICACIA GESTIONALE: la verifica dell'efficacia gestionale viene valutata in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti;</p> <p>RESPONSABILITÀ: (Intesa come Responsabilità attiva). Ogni Responsabile di Settore deve avere la possibilità di controllo dell'andamento dei costi, in modo da poter incidere in maniera significativa sulla loro determinazione.</p> <p>Articolo 60 quinquies Struttura organizzativa del controllo di gestione</p> <p>1. La struttura deputata al controllo di gestione verrà individuata con specifico atto amministrativo in attuazione della legge 04.03.2009, n. 15, del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 e delle altre disposizioni vigenti in materia.</p> <p>Articolo 60 sextus Centri di costo</p> <p>1. Ai fini organizzativi del controllo di gestione, non istituendo questo Comune i centri di costo, il controllo medesimo è affidato ai Responsabili dei singoli Settori, come identificati nella dotazione organica del personale dipendente.</p>
--	---

Di dare atto che, dopo le modifiche introdotte, il testo vigente del Regolamento di contabilità è allegato alla

presente quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, il Consiglio Comunale, riconosciuta l'urgenza di provvedere, dichiara, con votazione resa in forma palese e con il seguente risultato: astenuti n. zero Consiglieri, voti contrari n. zero, voti favorevoli n.15, su n.15 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il Presidente
RINAUDO DOTT.SSA MILVA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Genziana Soffientini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 545 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04 ottobre 2013, come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Genziana Soffientini

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14/10/2013**

Per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Genziana Soffientini